



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ARCHIVIAZIONE EX ART. 44 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

FIG PD 12S/17 – Alessandro Brizzi

Il Golf Club Parco di Roma ha trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia un rapporto informativo dal quale emerge quanto appresso:

- 1) in data 25/06/17 al termine della gara National Domina Championship 2017 il sig. Alessandro Brizzi ha consegnato in segreteria uno *score card* che riportava alla buca 10 il risultato di quattro colpi anziché sei colpi effettivamente giocati dal tesserato;
- 2) successivamente il tesserato, avendo controllato il proprio risultato come pubblicato nei *monitors* del circolo, contattava spontaneamente la segreteria del Golf Club Parco di Roma, facendo presente che il punteggio pubblicato di 39 punti non era corretto;
- 3) il direttore del circolo a seguito della segnalazione fatta dal tesserato eseguiva una verifica sullo *score* ed appurava che alla buca 10 il tesserato aveva correttamente riportato il numero di sei colpi sullo *score card* compilato dal sig. Brizzi, laddove il marcatore nello *score card* del sig. Brizzi aveva erroneamente riportato il numero di quattro colpi;

16

- 4) nessuna altra segnalazione era stata fatta relativamente allo *score* del sig. Brizzi alla Segreteria del Circolo prima di quella fatta dallo stesso tesserato;
- 5) Il Circolo ha squalificato il sig. Brizzi per la gara del 25/06/17.

Lo scrivente ritiene che rientra tra i poteri del Giudice Territoriale quello di archiviare i procedimenti per manifesta infondatezza della notizia di illecito.

Lo scrivente ritiene che nel caso di specie sia da escludere l'ipotesi di illecito disciplinare volontario in capo al tesserato.

Lo scrivente ritiene poi che per le modalità con le quali il tesserato ha agito sia opportuno nel caso di specie disporre l'archiviazione del procedimento, in quanto non si ravvedono gli estremi di un illecito colpevole sanzionabile. Infatti il tesserato, resosi conto del punteggio errato di gara, è stato corretto ed onesto nel denunciare alla segreteria l'errore commesso nella compilazione dello *score card* di gara. Si rileva poi che qualora si volesse punire il "ravvedimento operoso" del giocatore in una fattispecie come quella sotto esame, si andrebbe a costituire un precedente che non favorirebbe i comportamenti onesti e corretti dei giocatori, ma si andrebbero a dissuadere comportamenti virtuosi, sanzionando un giocatore, il quale se non avesse onestamente denunciato l'errore seppur in ritardo, avrebbe evitato ogni tipo di sanzione (squalifica dalla gara e procedimento disciplinare). L'errore non sarebbe potuto

emergere in alcun altro modo se non come conseguenza della segnalazione proveniente dallo stesso giocatore. In altre parole sarebbe ingiusto sanzionare un comportamento del tesserato che nel particolare caso di specie appare essere evidentemente onesto e animato dal desiderio genuino di rimuovere l'errore nel punteggio della gara. Nel caso di specie pertanto non si rinvencono gli estremi di alcuna colpa in capo al tesserato. L'assenza di colpa esclude l'esistenza di un illecito disciplinare sanzionabile.

Per le ragioni sopra esposte lo scrivente ritiene che ragioni di opportunità e giustizia richiedono l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza della notizia di illecito.

P.Q.M.

Si dispone l'archiviazione del procedimento 12S/17 a carico del sig. Alessandro Brizzi.

Così deciso in Roma il 26/06/17.

Avv. Paolo Cieri

